

**Art. 102 – Allineamenti urbani: Distanze tra fabbricati con interposte strade, piazze, parcheggi pubblici e di uso pubblico.**

1. ABROGATO
2. Fatte salve diverse previsioni nelle norme di tessuto e nel repertorio normativo ed i casi di cui ai successivi commi, la distanza degli edifici dal confine dalle strade, piazze, parcheggi pubblici e di uso pubblico non può essere inferiore ad un minimo di m. 5 (cinque).
3. In presenza di allineamenti sul fronte stradale di fabbricati preesistenti e precostituiti prima della data di adozione del primo PI approvato con DCC n. 91/2011, anche per effetto di previgenti discipline urbanistiche, a maggiore o minore distanza rispetto a quella prevista dal precedente comma 2, il Dirigente può imporre o autorizzare con provvedimento motivato – mediante validazione o nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo abilitativo su richiesta documentata dell'avente titolo, l'edificazione sull'allineamento precostituito e prevalente dei fabbricati rispetto alla strada.
4. Il PI determina, con apposita grafia negli elaborati grafici (compresi i masterplan di coordinamento), gli allineamenti che devono essere obbligatoriamente mantenuti rispetto alle strade riconosciute dal PI quale viabilità principale urbana.
5. Le distanze minime e gli allineamenti urbani devono essere obbligatoriamente osservati:
  - a) nelle nuove costruzioni;
  - b) negli interventi di ristrutturazione edilizia per le parti poste all'esterno della sagoma del fabbricato legittimamente preesistente.
6. Il PI disciplina le minori distanze ammesse rispetto a quelle previste dai precedenti commi:
  - a) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA planivolumetrici;
  - b) nei casi di interventi disciplinati puntualmente negli accordi ex art. 6 e 7 della LR 11/2004, nei masterplan di coordinamento, nelle schede norma, nel repertorio normativo e/o nelle tavole di piano.
7. In caso di ampliamento degli edifici esistenti il Dirigente può, con provvedimento motivato ed in deroga alle previsioni di cui ai commi precedenti, consentire il mantenimento dei posizionamenti preesistenti qualora vengano dimostrati dal progettista, con apposita perizia, i limiti tecnici o di organizzazione tipologica che rendano impossibile l'intervento in tutto o in parte nel rispetto della norma.